

LUALDI. Certamente comprendo ancor io che la discussione è esaurita; ma mi permetta la Camera di dire brevemente un mio ultimo avviso.

Dall'emendamento ch'io ebbi l'onore di proporre, d'essa ha dovuto necessariamente rilevare come io non ritenessi menomamente che me ne fosse stata preclusa la via dagli articoli 10 e 11 della legge 14 luglio 1864 per la perequazione fondiaria, sui quali ebbero a battersi ieri, e si basano oggi il signor ministro delle finanze ed i membri della Commissione per farvelo rigettare.

Ho voluto osservare se proprio mi era ingannato nel dare a quegli articoli una portata minore di quella attribuita dai miei colleghi oppositori, e da una lettura di volo alla discussione che ebbe luogo intorno ai medesimi, avrei dedotto che non una parola vi fu pronunziata la quale si riferisca ai fabbricati; il pensiero dominante fu per i terreni. E difatto la cosa era assai naturale. Io ricordo e credo rammenterò la Camera, che nell'occasione di quella discussione il Ministero aveva detto che a quella legge doveva essere coordinata altra sui fabbricati, che ne avrebbe costituito il complemento, e che perciò l'avrebbe presentata tantosto alle vostre deliberazioni. Dal che era facile doversi ritenere che tutto ciò che riferivasi ai fabbricati volevasi riservare alla discussione relativa alla stessa legge di unificazione per i medesimi.

Mi conceda poi la Camera ch'io dichiari insussistente l'analogia che dagli onorevoli Cortese, Minghetti e Sella si volle stabilire tra la sorte toccata ai regimi di tariffe che erano in vigore negli ex-Stati d'Italia, e quella ch'eglino intendono sia sentenziata per le esenzioni temporarie di tassa sui caseggiati *state garantite dalle leggi generali* che reggevano allora quegli stessi ex-Stati. Ed invero le prime rappresentavano bensì un sistema economico che i singoli Governi avevano stimato conveniente di adottare; ma la loro durata non essendo stabilita, nè potendo essere illimitata, era chiaro che poteva essere raccorciata secondo opportunità, avendosi però di mira di lasciare un periodo di transazione equa fra gl'interessi già creati e quelli nuovi che avrebbero voluto promuovere.

Ma quanto alle seconde dirò che avendo esse un carattere determinato di scopo e di durata per speciali casi di opere, le quali, desiderate dai Governi, volevano da loro essere incoraggiate mediante corrispettivi favori e premi, non devono essere confuse colla sorte delle tariffe, ma bensì essere rispettate e tenute sacre; poichè, se noi vogliamo che le leggi sieno venerate ed ubbidite dalle popolazioni, noi primi mostriamoci severi a lasciarne conseguire gli effetti acconsentiti dall'equità. Rimetto a... (*Conversazioni*)

PRESIDENTE. Questa non è una dichiarazione, ma una nuova discussione.

LUALDI.... quest'ultima non iscorgo differenza fra i caseggiati costruiti sopra la fede di una esenzione accordata dalle leggi e quelli eretti dietro espresso contratto stipulato coi Governi per una esenzione speciale.

Il fatto poi che s'incasserebbe qualche milione di più adottandosi il nuovo articolo proposto dalla Commissione, non lo giustifica niente affatto. Guai a noi...

Voci. Ai voti! ai voti!

LUALDI. Finisco, persuaso avere adempito l'ingrato ufficio di sostenere quelli che per me sono e ritengo diritti veri.

PRESIDENTE. Si tratta ora dunque di deliberare.

Ritiene la Camera come vi siano due emendamenti più radicali, uno dell'onorevole Crispi e l'altro dell'onorevole Lualdi.

Interrogo anzitutto l'onorevole Lualdi se vorrebbe associarsi all'emendamento Crispi e ritirare il suo, comechè identici l'uno e l'altro nel loro concetto.

LUALDI. Mi associo all'emendamento Crispi.

PRESIDENTE. Dunque ne rimane un solo. Il secondo emendamento è quello dell'onorevole Ferraris. Il terzo è quello dell'onorevole Possenti, il quale riproduce senza più l'articolo 22 del progetto del Ministero. Finalmente vi ha la proposta concertata tra il Ministero e la Commissione.

L'onorevole relatore intende, a quanto scorgo, parlare.

Voci. No! Ai voti! ai voti!

MARI, relatore. Se la Camera non lo desidera, io non lo desidero neppure.

PRESIDENTE. Do lettura nuovamente dell'emendamento che primo vuol essere votato, quello dei deputati Crispi, Catucci ed altri, e a cui si associò l'onorevole Lualdi:

« Rimane salvo il diritto dei proprietari di fabbricati già costruiti, i quali fossero nel godimento dell'esenzione temporanea dall'imposta, derivante da titoli e da leggi preesistenti, durante il maggior periodo fissato da tali titoli e leggi. »

Dirò che su questa proposta fu presentato un sub-emendamento dal deputato Sanguinetti, così concepito:

« Il periodo di esenzione, allorchè deriva da legge, non potrà in nessun caso eccedere i dieci anni. »

Interrogo anzitutto la Camera se appoggia questo sott'emendamento.

(È appoggiato.)

Essendo appoggiato, lo metto ai voti.

(Dopo prova e controprova, è respinto.)

Metto a partito l'emendamento Crispi, Lualdi e colleghi, di cui testè ho dato lettura.

(Dopo prova e controprova, è rigettato.)

Viene l'emendamento Ferraris, il quale è così espresso:

« Le esenzioni temporanee dall'imposta dei fabbricati, consentite per titolo corrispettivo, continueranno, in conformità dei relativi titoli, a termini però di diritto. »

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

Lo metto ai voti.

(Dopo prova e controprova, è rigettato.)

Segue l'emendamento Possenti, il quale non è che la riproduzione dell'articolo 22 del progetto ministeriale. Ne do lettura: